Trib. Lecce 7 febbraio 2020 n. 399

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11.11.15 il Condominio (...) proponeva opposizione avverso il d.i. n. (...), emesso in relazione al corrispettivo preteso dall'opposta per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione; eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, rimarcando che la presenza nel contratto di appalto di una clausola arbitrale; rimarcava, altresì, che detto negozio contemplasse un corrispettivo complessivo di 133.798,87 oltre iva, determinato a corpo e che, peraltro, l'impresa esecutrice avesse omesso di completare tutte le categorie di lavori previste e ne a vesse realizzate talune non a regola d'arte segnatamente, con riferimento alla pitturazione delle pareti, all'apposizione dello smalto sui balconi ed alla posa della guaina; indicava in € 70.000,00 il costo necessario all'eliminazione dei vizi che chiede va gli fosse attribuito a titolo di risarcimento del danno ed invocava anche l'addebito all'opposta della penale per il ritardo, come contrattualmente convenuta; eccepiva la prescrizione del credito portato nella fattura N. 342/14, emessa per un apporto negoziale risalente al 2014 e contestava la legittimità dell'addebito degli interessi ex d.lgs 231/02, stante la propria veste di consumatore.

(...) Costruzioni, costituendosi con comparsa depositata in data 18.2.16, preliminarmente evidenziava che le opere fossero state integralmente accettate dal condominio per il tramite del Direttore dei Lavori, inferendo che, non essendo stata tempestivamente contestata l'esecuzione in fase stragiudiziale, la clausola arbitrale non fosse applicabile; rimarcava che lo scostamento tra il corrispettivo indicato nel negozio e quello richiesto scaturisse dall'esecuzione di opere aggiuntive commissionate dall'amministratore ai sensi dell'art. 1 comma 2 del contratto; eccepiva l'intervenuta decadenza dell'appaltatore dalla gar anzia per i vizi dell'opera e precisava di aver interrotto con missiva del 19.9.09 il decorso della prescrizione relativa al credito di cui alla fattura emessa nel 2014; invocava, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Nel corso del giudizio venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa

in data 24.5.17; all'esito il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 30.4.19, curato detto incombente ad opera dei procuratori delle parti il giudizio veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. La pretesa azionata in sede monitoria scaturisce dai corrispettivi maturati dall'opposta in relazione a due contratti di appalto, l'uno stipulato nel 2002 e l'altro nel 2012 In ordine all'eccezione relativa alla presenza, in tale ultimo negozio, di una clausola arbitrale, preme osservare, in primo luogo, come la valutazione afferente alla sottoponibilità di una controversia all'arbitrato rituale, caratterizzato da natura g iurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, attenga alla competenza dell'ufficio adito (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21336/18, conf. SSUU n. 24153/13).

In ordine al merito di tale contestazione, risulta documentalmente provato che l'art . 9 dell'appalto stipulato dalle parti in data 3.9.12 rimetta agli arbitri " qualsiasi controversia inerente l' interpretazione e l'applicazione del presente contratto "; non può aderirsi alla prospettazione dell'opposta a mente della quale detta prevision e risulterebbe inapplicabile alle controversie inerenti il pagamento del corrispettivo del contratto, in ragione dell'avvenuta accettazione delle

opere eseguite: ed invero il vaglio della fondatezza della richiesta di pagamento del corrispettivo, siccome postulante la verifica dell'esatto adempimento delle previsioni negoziali, ricade, con tutta evidenza, nel novero delle controversie sottoposte all'intervento degli arbitri; per analoghe ragioni, risulta deferita a tale giudice la verifica della plausibilità delle contestazioni in ordine alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione formalizzate con le modalità contenute; tale soluzione, oltre che aderente al tenore testuale della previsione, appare plausibile anche in ragione dell'orientamento sp osato in merito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, " la clausola compromissoria, in mancanza di volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a p retese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola accede (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3795/19) .

In ordine all'azione monitoria incardinata dall'opposta, giovi sottolineare come la presenza della clausola compromissoria non escluda la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in ragione del rilievo che atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8166/99, Trib. Milano sent . n. 5450/18)); l'avvenuta interposizione dell' opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, tuttavia, comporta la devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri e, conseguentemente, la declaratoria di nullità del decreto opposto.

Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in relazione al credito scaturente dal contratto di appalto concluso dalle parti in data 3.9.12. Con riferimento all'importo di € 1.692,65, portato dalla fattura emessa in data 31.12.14 in relazione alle opere eseguite in forza del contratto di appalto del 13.11.02, giovi rilevare, in primo luogo, come parte opponente non abbia tempestivamente formu lato rispetto a detta pretesa alcuna eccezione di incompetenza, benchè anche tale negozio recasse la clausola compromissoria, sicchè deve intendersi la medesima oggetto di implicita rinuncia. Non appare suscettibile di accoglimento l'eccezione di prescrizi one formulata dal condominio, ove si rilevi che il termine decennale connesso alla natura contrattuale dell'azione risulti interrotto dalla missiva del 19.9.09; in particolare, non può tacersi come la costituzione in mora non postuli l'adozione di formule sacramentali, risultando necessaria la chiara esplicitazione della volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto connesso all'enunciazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3371/10, conf. n. 24656/10) Parte opponente non ha contestato l'esecuzione delle opere ivi contemplate, limitandosi a prospettare l'intervenuto pagamento del corrispettivo, che non è stato, tuttavia, in alcun modo documentato. In virtù delle notazioni che precedono, parte opponente deve essere condannata al versamento in favore dell'opposta della somma di € 1.692,65, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo; non può trovare accoglimento la richiesta inerente l'attribuzione degli interessi ex d.lgs 231/02, attesa l'impossibilità di qualificare il condomini o, avente natura di ente di gestione su mandato dei singoli partecipanti, quale professionista (Cass. Civ. sent. n. 10679/15, n.10096/01).

Le spese di lite, in ragione delle notazioni svolte in punto di diritto con riferimento all'ammissibilità dell'azion e monitoria e della limitatissima consistenza del credito riconosciuto in questa sede , vengono compensate tra le

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce

definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, , così provvede:

In accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo il d.i. opposto e ne dispone la revoca;

condanna il condominio opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di € 1.692,6, dovuta a titolo di residuo del corrispettivo del contratto stipulato dalle parti in data 13.11.02, da maggiorarsi di interessi legali dalla messa in mora e sino al soddisfo.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Lecce, 6.2.19

Il giudice